

Titolo: Eventi sismici: proroga termini ripresa versamenti contributi sospesi

L'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli **adempimenti** e i **pagamenti** dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche **mediante rateizzazione** "fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019".

Con il [messaggio 30 maggio 2018, n. 2181](#), la decorrenza della **ripresa degli adempimenti** e dei **versamenti** della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata **prorogata** al 31 gennaio 2019.

Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il [messaggio 22 maggio 2018, n. 2078](#), per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi.

Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane *ex lege* fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Con riferimento ai piani di **rateazione dei debiti contributivi** in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'Istituto in virtù dell'articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell'evento sismico, si precisa che per effetto della **riattivazione dei piani di ammortamento** i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l'importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell'evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Si rende noto, inoltre, che l'articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).

In ragione della sostituzione delle parole "dal 1° giugno 2018" con le parole "dal 1° gennaio 2019", i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.